

## ATTO D'OBBLIGO DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DELLA CONCESSIONE

Il presente atto d'obbligo, che costituisce parte integrante della concessione approvata con Decreto del Dirigente ad interim della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Trapani, disciplina gli adempimenti ed obblighi del concessionario, ai sensi dell'**art. 24** del Codice della Navigazione.

Il concessionario:

Sig. Pecorella Gaspare nato a Castellammare del Golfo il OMISSIS e ivi residente nella Via G. Marconi n.173 C.Fisc. OMISSIS nella qualità di rappresentante legale della ditta GP Service di Pecorella Gaspare & C. S.a.s., con sede legale in Via G. Marconi n.165, pec: [gpSERVICE@arubapec.it](mailto:gpSERVICE@arubapec.it), recapito telefonico: OMISSIS.

A fronte dell'uso dell'area già assentita in concessione n. 132/2003 e 65/2004 di complessivi mq. 381,29 per l'impianto di distribuzione carburante sito in Piazzale del Porto di Castellammare del Golfo (TP), ricadente in area portuale, censita catastalmente al foglio n. 48 particella n. 423, e della variante ex art. 24 Reg. C.N. per l'ampliamento dello stesso a complessivi mq. 877,50, il tutto come da documentazione tecnica ed elaborati grafici allegati al presente atto d'obbligo, con utilizzo annuale fino al 31 dicembre 2025, si impegna all'esercizio della concessione richiesta alle condizioni e con le prescrizioni indicate nel decreto di concessione, nonché alle condizioni e prescrizioni comprese nelle autorizzazioni e nei nulla osta degli Enti che si sono espressi, oltre che alle seguenti condizioni:

a. Nel caso venga revocato il decreto di concessione, in conseguenza della utilizzazione del sito per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, la Ditta sarà obbligata a rimuovere a proprie spese tutte le opere ricadenti sul suolo demaniale.

b. Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata e riconsegnare l'area nel pristino stato all'Amministrazione Regionale.

c. L'Amministrazione Regionale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte il decreto di concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

d. Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dal decreto di concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio del rapporto concessorio e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

e. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Regionale sulla semplice intimazione scritta dall'Amministrazione, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa.

f. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio del Comune entro il cui territorio si trova la zona demaniale assentita in concessione.

g. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Regionale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione; ovvero sia avvalersi della polizza fideiussoria accesa dal concessionario.

h. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amm.ne Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà

nell'esercizio del presente atto d'obbligo, anche nel caso di regolare affidamento in gestione a terzi;

i. Il concessionario manleva e tiene indenne l'Amministrazione concedente da ogni azione che possa essere promossa in dipendenza dell'utilizzazione o meno del presente atto d'obbligo stesso da parte di terzi.

j. Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto del presente atto d'obbligo, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale del Demanio Marittimo, della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

**Il presente atto d'obbligo è, inoltre, subordinato, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:**

1. Nei casi di scadenza, decadenza a revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione, che non siano in contrasto con le vigenti normative urbanistiche, paesaggistiche ambientali, di tutela sismica ed antinquinamento, restano acquisite all'Erario, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

2. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati col decreto che approva il presente Atto d'obbligo, se prima non avrà ottenuto:

a. La concessione e/o autorizzazione edilizia comunale, ove richiesta;

b. Il nulla osta ai fini paesaggistici ed ambientali, ove prescritto a norma dell'art. 7 della Legge n. 1497/1939, rilasciato dalla Regione, competente a norma dell'art. 82 del DPR n. 616/1977;

c. Il nulla osta ai fini sismici ai sensi della Legge n. 64/1974 e ss.mm.ii., ove prescritto;

d. ogni altra autorizzazione, nulla osta, licenza previste dalle vigenti leggi ancorché qui non espressamente richiamate.

3. Il concessionario non potrà altresì mettere in esercizio gli impianti ed i manufatti già realizzati prima di aver ottenuto, ove richiesti:

a) autorizzazione agli scarichi ai sensi della Legge 10 Maggio 1976 n. 319 e ss.mm.ii.;

b) certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 29 Luglio 1982 n. 577 ove prescritto;

c) licenza per l'esercizio pubblico a norma dell'art. 86 T.U. Legge di P.S. come modificato dall'art. 19

(comma 1°-punto n. 8) del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 (competenza attribuita ai Comuni).

4. La mancata acquisizione delle suddette autorizzazioni o la mancata messa in esercizio dell'attività **entro il termine di validità della concessione 31/12/2025**, salvo comprovata causa di forza maggiore, costituisce motivi di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 C.N. .

5. Il concessionario dovrà realizzare o mantenere entro la zona concessa le opere descritte nei tipi planimetrici e relazione tecnica annessi al presente titolo concessorio.

6. Le opere a carattere stabile eccezionalmente autorizzate con la presente licenza resteranno acquisite all'Erario, quali pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'art. 49 del C. N. salvo che l'Amministrazione concedente non ne preferisca la rimozione e la rimessa in pristino stato dell'area da eseguire a cura e spese del concessionario.

7. Il concessionario avrà l'obbligo di esporre, all'ingresso dell'area assegnatagli, il cartello indicatore della concessione demaniale realizzato in laminato metallico o in plastica di dimensioni foglio A4 su fondo bianco, recante il logo dell'Amministrazione Regionale con la dicitura in nero dell'Amministrazione Regionale con la dicitura in nero Dipartimento Regionale dell'Ambiente, "STA TRAPANI", numero e data del decreto di concessione.

8. L'esercizio della concessione potrà essere ritardato o sospeso solo previa autorizzazione dell'Autorità Concedente e nei casi di forza maggiore riconosciuti dall'Amministrazione, per la sussistenza dei quali il concessionario dovrà rappresentare dettagliatamente la circostanza, entro 10 (dieci) giorni dalla data di accadimento, mediante istanza in bollo.

9. A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la presente concessione, il concessionario ha prodotto, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione del C.N., cauzione mediante Polizza a Garanzia Fidejussoria per l'importo di €. 13.018,70, valida per l'intera durata della Concessione, giusta polizza n. 370231171 rilasciata dalla compagnia Generali Assicurazioni - Agenzia di Palermo Grattacielo - in data 01/03/2017 con aggiornamento in appendice di variazione n. 2 del 30.06.2025. Detta cauzione dovrà essere aggiornata in modo che in qualunque momento non dovrà risultare inferiore a due annualità del canone stabilito e sarà restituita al termine della concessione sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il rapporto concessorio. Qualora in applicazione dell'art. 47 del C.N. l'Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza della concessione, il concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato consenso per sé e per i suoi aventi causa a che l'Amministrazione concedente, senza bisogno di alcun provvedimento dell'A.G., possa introitare a favore dell'Erario una quota parte della suddetta cauzione ed anche l'intero ammontare di essa.

La stessa procedura di incameramento di tutta o parte della cauzione sarà attuata per le seguenti causali: conguagli di canone, spese di sopralluogo ed accertamenti tecnici, spese per la rimessa in pristino dell'area alla scadenza della concessione, recupero di somme dovute all'Erario a titolo di indennizzo per il perdurare dell'occupazione senza titolo, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di proprietà demaniale, pagamenti di imposte e tributi afferenti a dette opere.

Il concessionario rimane sempre responsabile degli oneri che gli potessero competere per effetto degli obblighi assunti col presente atto, e in genere, della concessione assentitale, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione per effetto del presente articolo. Nel caso di prestazione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, il concessionario si impegna, sin dalla data di rilascio del presente atto, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero della polizza assicurativa, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario o in titoli di Stato, per l'ammontare stabilito fino al termine della concessione.

10. Il concessionario dovrà assicurare le opere di pertinenza demaniale marittima eventualmente esistenti entro la zona concessa, presso una compagnia di assicurazione all'uopo abilitata, contro i danni da fulmine e da incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore della Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – e depositate presso la Struttura Territoriale dell'Ambiente di Trapani.

11. Il concessionario si obbliga a provvedere per tutta la durata della concessione alla manutenzione ordinaria e, previa autorizzazione, alla manutenzione straordinaria delle strutture realizzate o mantenute in forza della concessione, nonché di corrispondere ogni eventuale tassa ed imposta dovuta per legge. In caso di mancata o deficiente manutenzione, oltre alla facoltà di applicare l'art. 47 C.N., si potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno indicati, intervenire d'ufficio a spese del concessionario, prelevando i fondi necessari dalla cauzione, fermo restando in tal caso l'obbligo del concessionario per le spese maggiori.

12. Il canone di complessivi € 6.190,28 fino a dicembre 2025 determinato con i fogli di calcolo, che risultano allegati al rapporto istruttorio, si intende applicato in via provvisoria e salvo conguagli; in base a tali conteggi la Ditta dovrebbe versare € 2.594,83 salvo e&o per l'anno 2025, e, a tal fine il concessionario si obbliga a versare le maggiori somme di canone dovute a conguaglio in dipendenza degli aggiornamenti ISTAT (che saranno pubblicati a cura di questa Amministrazione presso il sito ufficiale del Dipartimento dell'Ambiente entro mese di febbraio di ogni anno). Il concessionario si obbliga, altresì, incondizionatamente, a versare le maggiori somme di canone discendenti da eventuali aumenti introdotti dall'Amministrazione Regionale per sopravvenute normative o per revisione dei canoni.

Per le spese di registrazione sul canone complessivo è stata versata con mod. F 24 la tassa di registrazione di € 200,00.

13. Il concessionario assume l'obbligo di provvedere, per tutta la durata della concessione, alla pulizia dell'area concessa nonché l'area circostante.

14. Il concessionario, in considerazione della scadenza della concessione al 31/12/2025 e che le

Concessione n° 132 del 15/10/2003

Concessione n° 65 del 21/07/2004

D.R.S. \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ 2025

concessioni demaniali marittime, a far data dal 01/01/2026, saranno affidate esclusivamente con criteri di evidenza pubblica, così come statuito dalle Sentenze n. 17 e n. 18/2021 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, si impegna a non rivendicare indennizzi, a nessun titolo, per gli investimenti eventualmente sostenuti in forza dell'avvenuta autorizzazione dell'istanza ex art. 24 del Codice della Navigazione.

15. Il concessionario si impegna a mantenere in sicurezza le strutture, con obbligo di verifica delle stesse, a segnalare senza indugio e con tempestività a questa Struttura Territoriale dell'Ambiente di Trapani, l'eventuale stato di pericolo delle strutture, a mezzo di un sistema d'inoltro che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa e ad astenersi dall'utilizzo delle strutture nei casi di segnalazione di pericolo, previa opportuna delimitazione dell'area di che trattasi.

16. Ogni inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle prescrizioni e condizioni inserite nel presente atto d'obbligo costituisce presupposto per l'instaurazione della procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 lett. F del C.N., oltre agli aspetti di natura penale eventualmente ravvisabili.

17. Il concessionario si impegna ad osservare le disposizioni impartite con la Circolare Assessoriale n. 4846/Gab del 06/12/2018 "Linee guida per la riduzione della plastica monouso nelle zone demaniali marittime" - Direttiva "Plastic free" (COM(2018) 28 final).

18. Il mancato puntuale riscontro delle richieste inoltrate dall'Amm.ne concedente a mezzo posta elettronica certificata ([dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it) o altro indirizzo ufficiale di PEC dei questo Dipartimento) nel termine di 30 dalla ricezione della richiesta stessa, determinerà l'attivazione delle procedure di decadenza ai sensi dell'art. 47 Codice della Navigazione.

In segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra indicati, il presente atto d'obbligo viene firmato dal concessionario Sig. Pecorella Gaspare nato a Castellammare del Golfo il OMISSIS e ivi residente nella OMISSIS nella qualità di rappresentante legale della ditta GP Service di Pecorella Gaspare & C. S.a.s., con sede legale in Via Marconi n.165, pec: [gpservice@arubapec.it](mailto:gpservice@arubapec.it), recapito telefonico: OMISSIS, identificato a mezzo carta d'identità n. OMISSIS rilasciata dal Comune di Castellammare del Golfo in data 17.03.2022, valida fino al 10.03.2033, allegata in copia al presente atto d'obbligo unitamente a copia del codice fiscale.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio nel Comune di Castellammare del Golfo nella OMISSIS e di ricevere e trasmettere ogni comunicazione da e per la pubblica amministrazione all'indirizzo di posta elettronica pec: [gpservice@arubapec.it](mailto:gpservice@arubapec.it), recapito telefonico: mobile OMISSIS.

#### **Il Concessionario**

*Sig. Gaspare Pecorella*

**Il concessionario riconosce, inoltre, di essere pienamente edotto del contenuto delle clausole contenute nella presente licenza e specificatamente di quelle contrassegnate dai numeri da 1 a 17, e di accettarle espressamente ai sensi dell'art. 1341 del c.c., ed autorizza, ai sensi del D. lgs. N° 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse e strumentali alla gestione della richiesta concessoria.**

Trapani, lì 11/07/2025

#### **Il Concessionario**

*Sig. Gaspare Pecorella*

#### **Autentica di firma**

Vera e autentica è la firma apposta in mia presenza dal Sig. Pecorella Gaspare identificato a mezzo **carta d'identità** OMISSIS rilasciata dal Comune di Castellammare del Golfo in data 17.03.2022, valida fino al 10.03.2033.

Concessione n° 132 del 15/10/2003

Concessione n° 65 del 21/07/2004

D.R.S. \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ 2025

Il responsabile del Procedimento Amministrativo  
Funz. Dir. Antonio Agliastro

**Il Dirigente ad interim della S.T.A. di Trapani**  
*Claudio MONFALCONE*